

Provincia di PADOVA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

In data 30 aprile 2019 alle ore 9.00 presso la residenza municipale del Comune di CAMPOSAMPIERO, ha avuto luogo l'incontro tra:

1. la delegazione di parte pubblica:

Presidente – PERARO PAOLA – Segretario comunale Componente – SIMONETTO MIRKA – Responsabile Settore Economico-Finanziario Componente – CARRARO MARCO – Responsabile Settore Segreteria-Sociale

2. la delegazione sindacale:

OO.SS. Territoriale	CGIL FP	DE PAOLIS MANUELA con delega a Franchin Stej	fano
OO.SS. Territoriale	CISL FP	FURLAN ETTORE	
R.S.U. Aziendale	CGIL FP.	FRANCHIN STEFANO	
R.S.U. Aziendale	CGIL FP	DE MARTIN ANTONELLA	
R.S.U. Aziendale	CISL FP	GIROTTO ALFIERI	
R.S.U. Aziendale	CISL FP	RIGO LUCA	

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021.

Per la delegazione di parte pubblica:

Presidente - PERARO PAOLA

Componente – SIMONETTO MIRKA

Componente – CARRARO MARCO

Per la delegazione sindacale:

OO.SS. CGIL - FP - DE PAOLIS MANUELA

OO.SS. CISL - FP - FURLAN ETTORE

R.S.U. Aziendale – FRANCHIN STEFANO

R.S.U. Aziendale - DE MARTIN ANTONELLA

R.S.U. Aziendale - GIROTTO ALFIERI

R.S.U. Aziendale – RIGO LUCA

con delega a Franchin Stefano



Provincia di PADOVA

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I – Disposizioni Generali	4
Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale	4
Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria	
Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto	
Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati	
TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	5
CAPO I – Risorse e Premialità	
Art. 5 – Quantificazione delle risorse	5
Art. 6 – Strumenti di premialità	
CAPO II - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse	6
Art. 7 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie	
CAPO III – Progressione economica orizzontale	
Art. 8 – Criteri generali	7
CAPO IV - Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i comper	nsi
relativi alle indennità	
Art. 9 – Principi generali	
Art. 10 - Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)	8
Art. 11 – Indennità per specifiche responsabilità	10
Art. 12 - Indennità per ulteriori specifiche responsabilità	11
CAPO V - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	12
Art. 13 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.	
Art. 13.1 - Compensi di cui all'art. 43 della legge 449/1997	
Art. 13.2 - Compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), CCNL	
Art. 13.3 - Risparmi di cui all'art. 16, comma 5, del d.l. 98/2011	12
CAPO VI – Performance organizzativa e individuale	13
Art. 14 - Criteri generali per l'attribuzione della performance organizzativa e individuale	.13
Art. 15 – Disciplina della performance organizzativa	13
Art. 16 - Disciplina della performance individuale e del premio individuale	. 15
CAPO VII – TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	16
Art. 17 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizio	oni
organizzative	16
TITOLO III – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO	17
CAPO I – Istituti correlati all'orario di lavoro	17
Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente	17
Art. 19 – Reperibilità	17
Art. 20 – Lavoro straordinario	
Art. 21 – Orario massimo di lavoro settimanale	.17
Art. 22 – Flessibilità dell'orario di lavoro	
CAPO II – Discipline Particolari	
Art. 23 – Salario accessorio del personale a tempo parziale	
Art. 24 – Salario accessorio del personale a tempo determinato	
The state of the s	



Provincia di PADOVA

Art. 25 – Lavoro somministrato	19
CAPO III – Welfare integrativo	
Articolo 26 - Le attività del "welfare integrativo"	
CAPO IV – Disposizioni Finali	19
Art. 28 – Salute e sicurezza sul lavoro	19
Art. 29 – Innovazioni tecnologiche	20
Art. 30 - Clausola finale	20

Jah 2 Mary Company of the Company of



Provincia di PADOVA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale

- 1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

- 1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale, fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
- 2. Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dalla sua sottoscrizione definitiva, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
- 3. I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti.
- 4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
- 5. Quanto disciplinato nel presente contratto decentrato sostituisce integralmente tutte le disposizioni contenute nei precedenti CCI che divengono pertanto non applicabili, fatti salvi eventuali espressi richiami.

Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto

- 1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale entro il mese di aprile, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
- 2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta unitaria, scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione entro tempi congrui.





Provincia di PADOVA

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati

- 1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
- 2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui.
- 3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo.

TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I - Risorse e Premialità

Art. 5 - Quantificazione delle risorse

- 1. La determinazione annuale del Fondo risorse decentrate, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, secondo periodo, del CCNL, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda la parte stabile che la parte variabile, ivi comprese l'incremento di risorse ai sensi del comma 5 art. 67 citato.
- 2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione delle risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 67, comma 4 del CCNL 21/05/2018, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Art. 6 - Strumenti di premialità

- 1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono possibili i seguenti strumenti di premialità:
 - a. premi correlati alla performance organizzativa;
 - b. premi correlati alla performance individuale;
 - c. premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL;
 - d. le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL, potranno essere previste nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo, e riconosciute ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità meglio definite al successivo articolo 8;

5

of the same of the

R



Provincia di PADOVA

- e. le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 67, comma 3, lettere a) e c) del CCNL;
- f. tutte le altre risorse utilizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL 21.05.2018.

CAPO II - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse

Art. 7 - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

- 1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il "fondo risorse decentrate") sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
 - a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione e di performance predeterminati dagli organi di governo;
 - b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
 - c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
 - d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.
- 2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
 - a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
 - b) le risorse attraverso gli strumenti del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
 - c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui dalla prestazione lavorativa del dipendente discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
 - d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione da parte dell'Amministrazione; programmazione operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti; controlli e

Bull

Mark (M

6



Provincia di PADOVA

validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale; esame dei giudizi in contradditorio;

- e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;
- f) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

CAPO III - Progressione economica orizzontale

Art. 8 - Criteri generali

- 1. L'istituto della progressione economica orizzontale si realizza mediante acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche, come riportate nella Tabella B del CCNL.
- 2. Le progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL, potranno essere previste nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, e riconosciute, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato "A" al presente CCDI che forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

CAPO IV – Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità

Art. 9 - Principi generali

- 1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
- 2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo non sia diversamente disposto negli articoli seguenti.
- 3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
- 4. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Settore, di concerto con gli altri Responsabili e l'indennità è attribuita nei limiti della relativa quota di fondo destinata.
- 5. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta

Jak .

(X)

Ca Rea



Provincia di PADOVA

per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.

- 6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l'erogazione di due o più indennità, pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
- 7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità o compensi è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cara del competente responsabile di settore, fatta salva la tempestiva rilevazione della mancanza dei presupposti legittimanti l'attribuzione di dette indennità, al mutarsi delle condizioni della prestazione lavorativa resa.
- 8. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
- 9. Eventuali economie derivanti dalla ripartizione delle risorse di ogni singolo istituto di cui al presente capo, confluiranno nel fondo relativo alla performance organizzativa ed individuale.
- 10. Tutte le disposizioni riportate nel presente capo IV (artt. da 9 a 12) trovano applicazione con effetto dal 1° gennaio 2019.

Art. 10 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)

- 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure:
 - espletamento di attività esposta a rischio: euro 2,00 al giorno;
 - espletamento di attività disagiata: euro 2,00 al giorno;
 - espletamento di maneggio valori: vedi comma 3.C.
- 2. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte tre le attività sopra indicate, l'indennità è data dalla somma delle singole voci (massimo 3,00 euro al giorno, per i giorni di effettivo svolgimento delle attività).
- 3. Le indennità di rischio e di disagio vengono liquidate entro il secondo mese successivo a quello di avvenuta prestazione.
- 4. Si individuano i fattori rilevanti di rischio/attività disagiate e maneggio valori:
 - a) ATTIVITÀ A RISCHIO:
 - utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute. Rientrano ad esempio, fra queste attività l'esecuzione di interventi di segnaletica stradale e l'esecuzione di interventi alla rete di pubblica illuminazione;
 - attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;



Provincia di PADOVA

 attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici.

b) ATTIVITÀ DISAGIATE:

Il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non coincide con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, di una condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari.

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tipologia di prestazione fornita mediante espletamento ordinario di funzioni d'ufficio fuori dalla sede abituale di lavoro per sopperire a particolari e oggettivi stati di bisogno o disagio dell'utenza.

c) MANEGGIO VALORI:

L'indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. In sede di prima applicazione vengono individuate le seguenti figure:

- Economo comunale;
- Agenti contabili individuati con provvedimento ufficiale ed a cui compete altresì la resa del conto della propria gestione da inviare alla Corte dei Conti.

L'individuazione dei dipendenti aventi diritto all'indennità è di competenza del singolo Responsabile di Settore che attesta la sussistenza effettiva del presupposto legittimante l'attribuzione.

L'indennità viene erogata annualmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività, pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa.

5. L'importo giornaliero per l'indennità di maneggio valori viene stabilito in € 2,00.

Jan Jan

The





Provincia di PADOVA

Art. 11 – Indennità per specifiche responsabilità

- 1. Viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
- 2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare necessariamente delle fattispecie di rilevante responsabilità, di seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni complessivamente rese:
 - a. Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
 - Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente complessi non ripetitivi che richiedano conoscenze interdisciplinari e che si traducano in atti non standardizzati;
 - c. Responsabilità di gestione/rendicontazione delle risorse e dei beni dell'Ente in riferimento all'attività di microorganizzazione per conseguire contributi o rimborsi o significativi risparmi;
 - d. Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili;
 - e. Responsabilità di elaborazione istruttorio-decisionale di particolare rilevanza (senza effetti esterni);
 - f. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (conferenze di servizi, tavoli di confronto, ecc.);
 - g. 1. Responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché poteri decisionali;
 - h. Responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di concorso e/o di gara.

3. La specifica responsabilità:

- a. viene attribuita con apposito provvedimento dai Responsabili di Settore ai propri collaboratori;
- b. viene determinato il peso della responsabilità attribuita dai Responsabili di Settore, secondo la scheda pesatura delle responsabilità in allegato al presente accordo (allegato B) ai quali risultano essere associati i seguenti importi annui dell'indennità:

Criteri di determinazione	
Presenza, nella posizione funzionale, di n. 1 fattispecie di responsabilità	300,00
Presenza, nella posizione funzionale, di n. 2 fattispecie di responsabilità	800,00
Presenza, nella posizione funzionale, di n. 3 fattispecie di responsabilità	1.300,00
Presenza, nella posizione funzionale, di n. 4 fattispecie di responsabilità	1.800,00

10



pl que



Provincia di PADOVA

Presenza, nella posizione funzior	à 2.300,0
Presenza, nella posizione funzior	à 2.800,0
Presenza, nella posizione funz responsabilità	di 3.000,0

- c. nell'ottica di una uniformità di pesatura, i responsabili dovranno preliminarmente confrontarsi tra loro e con il Segretario Comunale;
- d. copia dei provvedimenti di attribuzione e di pesatura saranno consegnati ai lavoratori coinvolti;
- e. è revocabile o modificabile al sopraggiungere di eventuali modifiche organizzative.
- 4. In sede di accordo annuale, saranno definite le risorse da destinare all'istituto in parola.
- 5. L'individuazione dei dipendenti aventi diritto all'indennità è competenza del singolo Responsabile di Settore ed è attribuita mediante la sottoscrizione dei relativi decreti redatti sul modello allegato B) al presente accordo. L'indennità così determinata è riproporzionata in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 6. Il Servizio del Personale provvede all'erogazione mensile delle indennità di responsabilità sulla base delle schede di attribuzione consegnate dai Responsabili di Settore.
- L'indennità è sospesa e/o revocata nel caso di prolungata assenza del dipendente quando la responsabilità è attribuita ad altro soggetto.

Art. 12 - Indennità per ulteriori specifiche responsabilità

- 1. L'indennità prevista dall'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL di importo massimo sino a €. 350,00 annui lordi:
 - a. compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
 - b. compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;
 - c. compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.
- 2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto; non compete ai Funzionari PO che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette.
- 3. Per le funzioni di cui sopra è riconosciuta l'indennità annua lorda di:
 - € 300,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega completa
 - € 200,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega parziale
 - € 300,00 agli Ufficiali Elettorali
 - € 300,00 al Responsabile dei Tributi
 - € 300,00 agli archivisti informatici
 - € 300,00 agli addetti all'URP
 - € 300,00 ai messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario.

J.

lle

8





Provincia di PADOVA

- 4. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per specifiche responsabilità nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.
- 5. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili, vengono erogate annualmente e sono riproporzionate in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

CAPO V - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 13 - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 13.1 - Compensi di cui all'art. 43 della legge 449/1997.

- 1. Tali risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1° aprile 1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5 ottobre 2001, si riferiscono a:
 - proventi da sponsorizzazioni;
 - proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
- 2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile PO del Settore competente.

Art. 13.2 - Compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), CCNL

- 1. I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:
 - incentivi tecnici (art. 113, d.lgs. 50/2016);
 - recupero evasione per il personale del servizio tributi (art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018).
- Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali.

Art. 13.3 - Risparmi di cui all'art. 16, comma 5, del d.l. 98/2011

1. Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all'erogazione dei premi, dall'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 141/2011 e art. 5, comma 11 e seguenti del d.l. n. 95/2012. Il restante 50% viene erogato sulla base del sistema di misurazione e valutazione in vigore nell'ente.



∅

2





Provincia di PADOVA

- 2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell'apposito Piano triennale di Razionalizzazione, così come approvato dall'organo politico dell'Ente, con atto del Responsabile PO del Settore competente.
- 3. Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, *ex* art. 67, comma 3, lettera b) CCNL, l'anno successivo a quello in cui si sono realizzati i risparmi.

CAPO VI - Performance organizzativa e individuale

Art. 14 - Criteri generali per l'attribuzione della performance organizzativa e individuale

- 1. Le parti concordano che:
 - a) l'attribuzione selettiva di una **quota pari al 30%** delle risorse destinate annualmente ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale venga destinata al raggiungimento di obiettivi e indicatori relativi alla performance organizzativa, secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione;
 - b) l'attribuzione selettiva di una quota pari al 70% delle risorse destinate ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale venga destinata al premio collegato alla performance individuale, in applicazione del principio di differenziazione del merito, con il riconoscimento di una maggiorazione ad una parte limitata del personale.
- 2. La quota destinata alla performance organizzativa sarà ripartita equamente fra tutti i Settori dell'Ente, come da successivo art. 15, previa verifica che ogni Settore abbia raggiunto mediamente l'80% degli obiettivi di PEG assegnati dalla Giunta Comunale. Qualora il Settore non abbia raggiunto l'80% degli obiettivi di PEG assegnati dalla Giunta Comunale, la performance organizzativa è assegnata agli altri settori che hanno conseguito almeno l'80% degli obiettivi.
- 3. Per avere diritto alla ripartizione della performance organizzativa il dipendente deve avere ottenuto una valutazione individuale non inferiore a 0,80 su 1,00. In caso di valutazione inferiore a 0,80 la relativa quota verrà assegnata agli altri dipendenti delle Settore.

Art. 15 - Disciplina della performance organizzativa

- 1. La quota di performance organizzativa viene ripartita in misura strettamente proporzionale al numero dei dipendenti di ciascun Settore, senza tenere conto delle categorie. Si precisa che il dipendente assunto a tempo pieno, anche se poi temporaneamente viene trasformato a tempo part-time su richiesta dello stesso, viene considerato uguale a 1 mentre il dipendente assunto a tempo part-time viene considerato in base alla propria percentuale di assunzione.
- 2. Alla ripartizione delle risorse destinate a premiare la performance organizzativa, concorrono tutti i dipendenti dell'Ente tenuto conto degli esiti della valutazione, dell'eventuale assunzione o cessazione dal servizio in corso d'anno e del rapporto a tempo parziale.

1/8

A SOL

h



Provincia di PADOVA

- 3. Gli elementi di cui al precedente comma 2 determinano il coefficiente individuale di riparto il quale viene poi sommato a tutti i coefficienti del personale appartenente allo stesso Settore; tale somma costituirà il divisore della quota di performance organizzativa di Settore; il premio organizzativo individuale viene determinato dividendo l'importo della performance organizzativa di Settore con il coefficiente e di riparto di Settore e moltiplicato per il coefficiente individuale di settore.
- 4. I lavoratori neo assunti a tempo indeterminato o con contratto di lavoro flessibile non partecipano alla distribuzione delle risorse del fondo durante il periodo di prova.
- 5. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell'anno. La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni. Non sono considerate assenze, oltre i giorni non lavorativi inclusi in periodi lavorati o considerati presenze, le seguenti fattispecie:

	ASSENZA CHE	ASSENZA CHE
TIPOLOGIA DI ASSENZA	NON	COMPORTANO
	COMPORTANO	DECURTAZIONE
	DECURTAZIONE	
Ferie	X	
Malattia		X
Infortunio	X	
Lutto	X	
Maternità obbligatoria e maternità anticipata	X	
Congedo matrimoniale	X	
Congedo parentale		X
Permesso di 3 giorni per motivi personali		X
Aspettative senza retribuzione		X
Terapia salvavita	X	
Esami prenatali	X	
Malattia figlio + 3 anni		X
Malattia figlio – 3 anni		X
Partecipazione a concorsi ed esami		X
Permesso per donazione di sangue	X	
Permessi legge 104 portatori di handicap	X	
Permessi legge 104 per familiari	X	
Permesso studio 150 ore (solo se assenza		X
giornata intera)		
Aspettativa sindacali		X
Permessi per citazione a testimoniare (solo se la	X	
causa coinvolge l'Ente)		
Assenza per nomina componente seggio	X	
elettorale/rappresentante di lista		
Recupero lavoro straordinario	X	

6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 14, comma 2, qualora gli obiettivi di performance organizzativa non siano stati definiti, la quota di premio in oggetto non sarà



Provincia di PADOVA

erogata con le modalità del presente articolo, bensì andrà ad incrementare la quota destinata alla performance individuale.

Art. 16 - Disciplina della performance individuale e del premio individuale

- 1. Alla ripartizione delle risorse destinate a premiare la performance individuale concorrono tutti i dipendenti dell'ente, fatte salve le precisazioni contenute nei commi seguenti, sulla base delle risultanze della valutazione annuale effettuata da ciascun Responsabile di Settore e purché detta valutazione non sia inferiore a 0,80 su 1,00 secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente.
- 2. La quota di premio correlato alla performance individuale verrà erogata solo previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance individuale, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione, tenuto conto dell'assunzione o cessazione dal servizio in corso d'anno, dell'eventuale rapporto a tempo parziale e delle assenze dal servizio così come disciplinate al precedente art. 15.
- 3. In attuazione dell'art. 69, commi 2 e 3, del CCNL ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale così determinato:
 - la misura della maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente, relativa alla performance individuale;
 - la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è pari al 10% del personale a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore. Il personale rientrante nella suddetta percentuale del 10% avente diritto alla maggiorazione dovrà, comunque, aver conseguito una valutazione non inferiore a 0,9. A parità di punteggio la maggiorazione del premio verrà assegnata al dipendente che ha la maggiore presenza di giornate in servizio, computando le ferie come presenza. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il dipendente con più anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità il dipendente più anziano di età.
- 4. La quota di performance individuale, al netto della quota riservata alla maggiorazione di cui al comma 3, viene ripartita in misura strettamente proporzionale al numero dei dipendenti di ciascun Settore, senza tenere conto delle categorie. Si precisa che il dipendente assunto a tempo pieno, anche se poi temporaneamente viene trasformato a tempo part-time su richiesta dello stesso, viene considerato uguale a 1 mentre il dipendente assunto a tempo part-time viene considerato in base alla propria percentuale di assunzione.
- 5. Il premio individuale di ciascun dipendente suddiviso per Settore verrà determinato come segue:
 - 1. per ogni dipendente viene calcolato il coefficiente di riparto ottenuto come prodotto della valutazione, della presenza in servizio (calcolata come specificato al precedente art. 15, c. 3) e del tempo di lavoro (tempo pieno o part-time come specificato al precedente comma 4);
 - il coefficiente individuale di riparto viene sommato a tutti i coefficienti del personale appartenente allo stesso Settore; tale somma costituirà il divisore della quota di performance individuale di Settore;

Jag .

8

e e o e o e o o e

15



Provincia di PADOVA

- 3. il premio individuale viene determinato dividendo l'importo della performance di settore di cui al precedente comma 4, con il coefficiente di riparto di settore di cui al precedente punto 2 e moltiplicato per il coefficiente individuale;
- 4. successivamente viene determinata la maggiorazione del 30% calcolata sul valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e attribuita secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;
- 5. l'eventuale economia dell'accantonamento del premio di maggiorazione viene ripartita proporzionalmente ai coefficienti di cui al precedente punto 1;
- 6. la performance individuale è ottenuta come somma degli importi di cui al punto 3, punto 4 e punto 5.

CAPO VII – TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 17 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da ora solo P.O.):

- a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell'Ente, viene destinata una quota pari al 20% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;
- b) l'importo destinato alla retribuzione di risultato è ripartito tra i responsabili in base alla rispettiva retribuzione di posizione. L'importo così determinato è rettificato proporzionalmente alla valutazione attribuita alla P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente;
- c) gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dei suindicati criteri rappresentano economie di bilancio per gli enti;
- d) per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim;
- e) le percentuali di cui sopra si applicano anche agli incarichi di P.O. disciplinati dall'art. 13, comma 2, del CCNL.

Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j) del medesimo CCNL, prendono atto che gli istituti che specifiche norme di legge destinano all'incentivazione del personale, risultano essere i seguenti:

- a) gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione per il personale dell'ufficio tributi (art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018).

16



Provincia di PADOVA

TITOLO III – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

CAPO I – Istituti correlati all'orario di lavoro

Art. 18 – Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente

- 1. Ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 8, del CCNL, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle esigenze organizzative dell'ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, fino ad un ulteriore
- 2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:
 - grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
 - necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;
 - situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente nella cura o nell'assistenza del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
 - situazioni di grave disagio personale nelle quali incorra il dipendente medesimo.

Art. 19 - Reperibilità

- 1. L'istituzione del servizio di reperibilità nelle aree di pronto intervento è disposta dall'Ente.
- 2. Rimane confermata la reperibilità del personale del servizio sociale per TSO in presenza di due giorni consecutivi festivi o festivo/domenicale.
- 3. Il compenso, da liquidarsi entro il secondo mese successivo a quello di avvenuta prestazione, è quello stabilito dall'art. 24, comma 1, del CCNL.
- 4. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese; gli enti devono assicurare la rotazione tra più soggetti, anche volontari.

Art. 20 - Lavoro straordinario

1. In applicazione all'artt. 38 del CCNL 14 settembre 2000 e art. 7, comma 4, lettere o) e s) del CCNL, le parti concordano che il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario non può superare le 250 annue.

Art. 21 – Orario massimo di lavoro settimanale

- 1. In applicazione agli art. 22, comma 2 e art. 7, comma 4, lettera r) del CCNL, le parti concordano che la durata dell'orario di lavoro di ciascun dipendente non può superare la media di 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di dodici mesi, per le seguenti ragioni:
 - dipendenti che svolgono servizi in convenzione, ex articolo 30 TUEL e con utilizzo congiunto presso altre amministrazioni;



Provincia di PADOVA

- dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- dipendenti incaricati di Posizione organizzativa.

Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro

- 1. In applicazione degli artt. 22 e 27 del CCNL e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, le parti concordano i seguenti criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:
 - per i dipendenti non esecutori operai: fascia di flessibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, che preveda la possibilità di anticipare e/o posticipare l'orario di entrata e di uscita per un massimo di un'ora (da considerarsi come mezz'ora prima o mezz'ora dopo dell'orario di inizio e fine lavoro), nell'orario mattutino e pomeridiano. L'eventuale debito orario deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità ed i tempi concordati con il Responsabile di Settore. L'eventuale credito orario dovrà essere utilizzato entro il 31.12 dell'anno di competenza o al massimo entro il mese di gennaio dell'anno successivo, dopo di che verrà azzerato;
 - per i dipendenti esecutori operai: fascia di flessibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, che preveda la possibilità di anticipare e/o posticipare l'orario di entrata e di uscita per un massimo 15 minuti (da considerarsi come 15 minuti prima o 15 minuti dopo dell'orario di inizio e fine lavoro), nell'orario mattutino e pomeridiano. L'eventuale debito orario deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità ed i tempi concordati con il Responsabile di Settore. L'eventuale credito orario dovrà essere utilizzato entro il 31.12 dell'anno di competenza o al massimo entro il mese di gennaio dell'anno successivo, dopo di che verrà azzerato.
- 2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 27, comma 4 del CCNL 21.05.2018.

CAPO II - Discipline Particolari

Art. 23 - Salario accessorio del personale a tempo parziale

Il personale assunto con contratto a tempo parziale concorre generalmente agli incentivi, alle indennità ed ai compensi in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni eventualmente descritte in norme specifiche nel presente contratto decentrato integrativo.

Art. 24 – Salario accessorio del personale a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a tempo determinato concorre agli incentivi e alle indennità previste nel presente contratto decentrato integrativo, con la sola esclusione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali.

1 th

Som/





Provincia di PADOVA

Per poter essere valutati e concorrere all'erogazione delle somme previste per la *performance* individuale, è necessario che il lavoratore con contratto a tempo determinato abbia svolto almeno 180 giorni effettivi, nell'arco dell'anno solare.

Art. 25 - Lavoro somministrato

Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 52 del CCNL del 21.05.2018, per poter essere valutati e concorrere all'erogazione delle somme previste per la *performance* individuale, è necessario che il lavoratore somministrato abbia svolto attività lavorativa nell'ente, per almeno 180 giorni effettivi, nell'arco dell'anno solare ed abbia partecipato alla concreta assegnazione di obiettivi di performance ed effettivo raggiungimento dei medesimi.

CAPO III - Welfare integrativo

Articolo 26 - Le attività del "welfare integrativo"

 Non essendovi disponibilità già stanziate dall'Ente, ai sensi delle disposizioni vigenti all'entrata in vigore del CCNL, per le finalità assistenziali e sociali a favore dei dipendenti, le parti concordano di rinviare i relativi criteri di concessione ad altra sessione negoziale.

CAPO IV - Disposizioni Finali

Art. 28 - Salute e sicurezza sul lavoro

- 1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto prevede l'art.15 e 18 oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali.
- 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza e con il Medico del Lavoro ed il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi utilizzati, le condizioni di lavoro degli addetti e di tutti coloro che percepiscono specifica indennità di rischio/disagio.
- 3. Su richiesta delle RSU e Organizzazioni Sindacali il documento dei rischi viene messo a disposizione per la consultazione.

4.

1 No



Provincia di PADOVA

Art. 29 - Innovazioni tecnologiche

In applicazione all'art. 7, comma 4, lettera t) del CCNL, in sede di prima applicazione e fino a successiva modifica/integrazione, le parti concordano l'approvazione delle seguenti linee di indirizzo con riferimento ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi:

- formazione permanente: attraverso lo strumento del confronto realizzare piani formativi con l'obiettivo di coinvolgere tutta la comunità dei lavoratori dell'ente con lo scopo di trasmettere nuove competenze e conoscenze;
- destinare adeguate risorse a progetti di innovazione e di crescita: sviluppare la parte del contratto decentrato integrativo sulla parte variabile del fondo per investire in progetti e obiettivi innovativi di cambiamento e di crescita.

Art. 30 - Clausola finale

- 1. Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I., in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro e ad eventuali accordi integrativi nel tempo vigenti.
- 2. Il presente accordo resta valido anche per l'erogazione dei benefici a valere sulle risorse stabili e variabili, qualora non modificato o disdettato dalle parti.











Provincia di PADOVA

Allegato "A" al CCDI 2019/2021

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE


- 1. In sede di contrattazione annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate, vengono definite le risorse aggiuntive, distinte per categoria, destinate alle nuove progressioni orizzontali, con prelevamento delle stesse dalle risorse stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018.
- 2. Dopo la stipula definitiva del contratto decentrato in cui sono previste le progressioni orizzontali, il Servizio personale provvede alla pubblicazione all'Albo pretorio on line, per 10 giorni consecutivi, di un avviso pubblico, destinato a tutti i dipendenti, compreso il personale distaccato o comandato, nel quale vengono indicate le progressioni orizzontali, distinte per categorie, assegnabili nell'anno di riferimento.
 - L'avviso contiene anche i termini entro cui presentare la relativa istanza, il modello di richiesta e gli eventuali allegati da presentare.
 - La pubblicazione di tale avviso costituisce avvio del procedimento.
- 3. Scaduto detto termine, si provvede alla redazione delle relative graduatorie. La valutazione è fatta sulla base dei seguenti criteri:
 - a. 60% incidenza della valutazione: Valore dato dalla media delle valutazioni della performance individuale conseguite nel triennio precedente l'anno in cui si avviano le procedure. In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio precedente, la valutazione è da considerarsi pari a zero e la stessa concorre alla media del triennio. In ogni caso l'ammissione o la non ammissione alla selezione deve essere adeguatamente motivata.
 - b. 40% incidenza esperienza maturata negli anni di riferimento: Per esperienza maturata si intendono le capacità acquisite e la crescita professionale dimostrata nel periodo di permanenza sulla precedente posizione economica acquisita. A tale fine l'esperienza sarà valutata attribuendo punti uno per ogni anno di permanenza nella posizione economica, per un massimo di venti anni.
- 4. In caso di parità di graduatoria, la progressione economica è attribuita al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella categoria; in caso di ulteriore parità al dipendente con l'anzianità di servizio maggiore; in caso di ulteriore parità al dipendente con la maggiore età anagrafica.
- 5. Per poter partecipare alla selezione il dipendente deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, <u>non inferiore ventiquattro mesi</u> e deve essere in servizio alla data di avvio del procedimento di selezione (data di pubblicazione dell'avviso).
- 6. La progressione economica avrà decorrenza non anteriore al 1.1 dell'anno nel quale viene stipulato il contratto decentrato che prevede l'attivazione dell'istituto.
- 7. Le graduatorie sono approvate dal responsabile del Servizio Personale e vengono portate a conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Esse diventano definitive dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione, tranne nel caso in cui, entro tale termine non vengano presentate, da parte dei partecipanti, richieste di riesame del proprio punteggio o del punteggio di altri dipendenti, mediante istanza scritta da presentare al

Jah

A

A B

DOM





Provincia di PADOVA

Servizio Personale e al Segretario comunale. Trascorso tale periodo, il Segretario comunale, esaminata l'istanza e verificati i relativi punteggi di concerto con i Responsabili P.O., nei successivi 15 giorni provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria, rendendola definitiva.

- 8. Le graduatorie hanno vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica. Nel caso in cui un dipendente cessi dal servizio nell'anno di conseguimento della progressione economica non si procederà al subentro del candidato con il punteggio più alto tra gli esclusi nella medesima categoria.
- 9. Non sarà possibile prevedere, per ogni anno, progressioni economiche orizzontali in misura superiore al 33%, con arrotondamento per eccesso, dei dipendenti dell'Ente, calcolata sui dipendenti in servizio alla data di decorrenza della progressione.
- 10. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende partecipa alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza, secondo i criteri e le procedure indicate nel presente allegato. A tal fine il comune, tramite il servizio Personale, dovrà acquisire dall'ente utilizzatore, con cadenza annuale, tutte le informazioni relative alle valutazioni della performance individuale. In presenza di un sistema di misurazione e valutazione diverso tra comune e ente utilizzatore, si provvederà alla riparametrazione del punteggio della performance individuale. Tale principio si applica anche al personale assunto per mobilità ma non si applica al personale comandato da altre amministrazioni.
- 11. In caso di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o nell'Unione dei comuni a cui il comune aderisce, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa richiesta al precedente comma 5, per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche all'interno della categoria¹.

¹ Si veda, art. 51, comma 7, CCNL.

V p (pa



Provincia di PADOVA

Allegato "B" al CCDI 2019/2021

SPECIFIC	CHE RESPONSABILITÀ ANNO	
Settore/Area	Ufficio	
DIPENDENTE		
Cognome	Nome	
Profilo Professionale	Categoria	
Elenco delle fatti	ispecie di responsabilità Asseg	nazione
 a. Responsabilità di conduzione Descrizione: 	e e coordinamento di gruppi di lavoro	
	di procedimenti particolarmente complessi ano conoscenze interdisciplinari e che si rdizzati	
	rendicontazione delle risorse e dei beni all'attività di microorganizzazione per orsi o significativi risparmi	
	sostitutiva, nell'ambito delle competenze	



Provincia di PADOVA

e.	Responsabilità di elaborazione istruttorio-decisionale di particolare rilevanza (senza effetti esterni)	
	Descrizione attività:	
f.	Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (conferenze di servizi, tavoli di confronto, ecc.) Descrizione attività:	
g.	Responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali Descrizione attività:	
h.	Responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di concorso e/o di gara Descrizione attività:	
	Nr. Fattispecie di responsabilità attribuite	
	Indennità attribuita Euro	
Li,		

mes

2 pie

Alla c.a.

RESPONSABILI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE COMUNE DI CAMPOSAMPIERO – PD

Oggetto: Parere di cui all'art. 8, comma 6 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21.05.2018 sul contratto decentrato integrativo parte normativa 2019-2021 e sul contratto decentrato integrativo per l'annualità economica 2019 del Comune di Camposampiero.

VISTO l'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21.05.2018, il quale prevede:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro dieci giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

VISTO il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, il quale prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

PREMESSO che, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dipendente del Comune di Camposampiero, in data 19.04.2019 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno raggiunto gli accordi per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019-2021 parte normativa e per l'annualità economica 2019;

DATO ATTO che annualmente l'Ente deve quantificare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, e che tale adempimento spetta al responsabile del Servizio Personale;

VISTA le determinazioni n. 19 del 17.04.2019 del Servizio Personale con la quale sono state quantificate le risorse decentrate di parte stabile e variabile per l'anno 2019 nell'importo totale di € 174.767,40, così ripartito:

- Risorse di parte stabile: € 134.516,46;
- Risorse di parte variabile: € 40.250,94;

ACCERTATO CHE con tale atto l'Amministrazione dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo la normativa vigente;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa del Responsabile del Settore Economico-finanziario che:

- risulta redatta in osservanza all'articolo 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;

- esplicita i contenuti e attesta la copertura della spesa conseguente alla quantificazione del fondo delle risorse stabili e variabili per l'anno 2019;
- attesta la conformità dello stesso ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PRESO ATTO che il riparto del Fondo 2019 – parte fissa, come riassunto nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, consente la remunerazione degli istituti contrattualmente previsti con carattere fisso e continuativo, mentre per la quota restante è destinata alla performance;

TENUTO conto del rispetto del vincolo di finanza pubblica per l'anno 2018, come risulta dall'apposita certificazione inviata al M.E.F.;

DATO ATTO CHE per l'anno 2019 in via presuntiva vengono rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e di finanza pubblica, e che il Comune di Camposampiero non è ente strutturalmente deficitario;

il Revisore dei Conti

prende atto di quanto contenuto nella preintesa sottoscritta in data 19.04.2019 – parte giuridica 2019/2021 e parte economica 2019 – e nella determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 19 del 17.04.2019, in merito alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente,

e, tenuto conto di quanto esposto in premessa,

certifica

- la compatibilità normativa ed economico-finanziaria degli oneri assunti in sede di ipotesi sottoscritta in data 19.04.2019, di CCDI del personale non dirigente, il triennio 2019-2021 e accordo economico annualità 2019:
- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di finanza pubblica previsti per la programmazione finanziaria degli enti locali, già ricompresi nella documentazione del bilancio di previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 27.12.2018.

Conseguentemente si esprime **parere favorevole** relativamente a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30.03.2001.

San Donà di Piave, 29 aprile 2019.

IL REVISORE DEI CONTI Franceschetto dott. Antonio firmato digitalmente



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO PROVINCIA DI PADOVA

35012 CAMPOSAMPIERO, Piazza Castello 35 Cod. Fiscale 80008970289 - Part. IVA 00686700287

Contratto collettivo decentrato in merito all'utilizzo delle risorse decentrate nel triennio 2019-2021 e annualità economica 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Contratto Periodo temporale di vigenza Composizione della delegazione trattante		Preintesa del 19.04.2019 (ipotesi accordo) CCDI 2019-2021 (parte normativa)	
		Contratto annualità economica 2019 (parte economica)	
		Anno 2019, 2020 e 2021	
		Parte Pubblica nominata con delibera di G.C. n. 63 del 20.06.2018 (ruoli/qualifich ricoperti): Presidente: Peraro dott.ssa Paola Componenti: Carraro Marco, Simonetto Mirka Organizzazioni sindacali invitate alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISI FPS, UIL FPL, CISAL, nonché le RSU. Organizzazioni sindacali che hanno partecipato CGIL FP, CISL FPS e le RSU Firmatarie del contratto: CGIL FP, CISL FPS e le RSU	
Soggetti destin	atari	Personale non dirigente	
Materie trattat	te dal contratto scrizione sintetica)	Disciplina parte normativa triennio 2019-2021 Destinazione del fondo risorse decentrate parte stabile e variabile anno 2019 Disciplina delle seguenti materie previste dai seguenti articoli del CCNL 21.05.2018: art. 7, lett. a), b), c), d), f), g) i), j), m), n), p), s), t), p), v), art. 69, art. 24, comma 1 e art. 70 quinquies.	
dell'Orga controllo Allegazio E Certificaz	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Non è prevista dalle vigenti norme una certificazione di Organi di controllo interno. Sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti ex art. 40bis del D.Lgs n. 165/2001	
	dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. Si rinvia al punto precedente	
Rispetto dell'iter npimenti procedu propedeutici e su contrattazione	Attestazione del rispetto degli	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Per l'anno 2019: SI, con deliberazione di giunta comunale n. 28 del 20.03.2019	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e success contrattazione	obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 30.01.2019	
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lg 150/2009? Sì per quanto di competenza.	
	di erogazione della retribuzione accessoria	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? È in corso la validazione della relazione 2018.	

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- CAPO I Disposizioni Generali
 - Art. 1 Quadro normativo e contrattuale
 - Art. 2 Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
 - Art. 3 Verifiche dell'attuazione del contratto
 - Art. 4 Interpretazione autentica dei contratti decentrati

TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

- CAPO I Risorse e Premialità
 - Art. 5 Quantificazione delle risorse
 - Art. 6 Strumenti di premialità
- CAPO II Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
 - Art. 7 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
- CAPO III Progressione economica orizzontale
 - Art. 8 Criteri generali
- CAPO IV Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità
 - Art. 9 Principi generali
 - Art. 10 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)
 - Art. 11 Indennità per specifiche responsabilità
 - Art. 12 Indennità per ulteriori specifiche responsabilità
- CAPO V Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
 - Art. 13 Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.
 - Art. 13.1 Compensi di cui all'art. 43 della legge 449/1997.
 - Art. 13.2 Compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), CCNL
 - Art. 13.3 Risparmi di cui all'art. 16, comma 5, del d.l. 98/2011
- CAPO VI Performance organizzativa e individuale
 - Art. 14 Criteri generali per l'attribuzione della performance organizzativa e individuale
 - Art. 15 Disciplina della performance organizzativa
 - Art. 16 Disciplina della performance individuale e del premio individuale
 - CAPO VII TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 - Art. 17 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

TITOLO III - DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

- CAPO I Istituti correlati all'orario di lavoro
 - Art. 18 Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente
 - Art. 19 Reperibilità
 - Art. 20 Lavoro straordinario
 - Art. 21 Orario massimo di lavoro settimanale
 - Art. 22 Flessibilità dell'orario di lavoro
- CAPO II Discipline Particolari
 - Art. 23 Salario accessorio del personale a tempo parziale
 - Art. 24 Salario accessorio del personale a tempo determinato
 - Art. 25 Lavoro somministrato
- CAPO III Welfare integrativo
 - Articolo 26 Le attività del "welfare integrativo"
- CAPO IV Disposizioni Finali
 - Art. 28 Salute e sicurezza sul lavoro
 - Art. 29 Innovazioni tecnologiche
 - Art. 30 Clausola finale

B) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Conseguimento obiettivo pronto intervento in caso di eventi calamitosi e promozione del territorio: € 3.500,00;
- Indennità per specifiche responsabilità: € 14.800,00;

- Indennità condizioni di lavoro: € 2.550,00;
- Indennità per specifiche responsabilità (ufficiale stato civile, anagrafe): € 1.100,00;
- Indennità condizione lavoro (reperibilità): € 123,96;
- Incentivi per funzione tecniche: € 23.300,00;
- Incentivi per recupero evasione IMU: € 11.907,00;
- Performance individuale e collettiva: € 20.886,44 (l'importo di € 1.974,37 riferito allo 0,20% del MS 2001 viene accantonato e non erogato come produttività in attesa che la funzione pubblica chiarisca la corretta costituzione del fondo nel caso in cui nell'anno 2016 l'ente non abbia inserito tale somma nella costituzione del fondo.).

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale dipendente si applica il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 100 del 24.10.2018 e secondo gli obiettivi previsti nel PEG OBIETTIVI anno 2019 ed il PIANO della PERFORMANCE approvato con deliberazione di giunta n. 28 del 20.03.2019.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Per l'anno 2019 non sono previste progressioni economiche.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Incremento della produttività personale in termini qualitativi dei risultati, con un miglioramento dei servizi erogati. Essendo inoltre previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano esecutivo di gestione, ci si attende il raggiungimento di quanto previsto ed un incremento della produttività del personale.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato in merito all'utilizzo delle risorse decentrate nel triennio 2019-2021 e annualità economica 2019

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali (da ultimo CCNL 21.05.2018), è stato definitivamente quantificato dall'Amministrazione Comunale con determinazione n. 19 del 17.04.2019 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	134.516,50
Risorse variabili sottoposte al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010	3.500,00
Risorse variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010	36.750,94
Totale	(*) 174.767,40

^(*) l'importo di \in 1.974,37 riferito allo 0,20% del MS 2001 viene accantonato e non erogato come produttività in attesa che la funzione pubblica chiarisca la corretta costituzione del fondo nel caso in cui nell'anno 2016 l'ente non abbia inserito tale somma nella costituzione del fondo.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata complessivamente in € 134.516,46.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	131.249,59
(Art. 67 Ccnl 21.05.2018) CCNL 21.05.2018 – Art. 67, c. 1 – 0,20% monte salari	1.974,37
2001	2.706.04
Differenziali posizioni di sviluppo (Art. 67 c. 2 lett. b)	2.796,94
RIA e assegni ad personam personale cessato (Art. 67 c. 2 lett. a)	2.474,81
Quota di € 83,20 personale in servizio al 31.12.2015 (Art. 67 c. 2 lett. a)	2.995,20
TOTALE RISORSE STABILI	141.490,91

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione (*)	Importo
Integrazione 1,2% (Art. 67 Ccnl 21.05.2018)	3.500,00
Economie Fondo Straordinario (Art. 67 c. 3 lett. e) Ccnl 21.05.2018)	1.543,94
Incentivi per funzioni tecniche	23.300,00
Incentivi recupero evasione entrate	11.907,00
TOTALE RISORESE VARIABILI	40.250,94

^{*} dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21.05.2018.

<u>Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo:</u> è stata effettuata la decurtazione di € 6.974,45 riferito alle RIA del personale cessato a partire dal 2017 per riallineamento al Fondo 2016.

<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione</u>

Descrizione	Importo	
A) Fondo tendenziale		
Risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità	141.490,91	
Risorse variabili	40.250,94	
Totale fondo tendenziale	181.741,85	
B) Decurtazione del Fondo tendenziale		
Decurtazione risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità	6.974,45	
Totale decurtazione fondo tendenziale	6.974,45	
C) Fondo sottoposto a certificazione	174.767,40	

Risorse stabili	134.516,46
Risorse variabili	40.250,94
Totale Fondo sottoposto a certificazione (di cui €	174.767,40
1.974,37 accantonati in attesa chiarimenti 0,20 MS 2001)	

<u>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</u>

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

<u>Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione</u>

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 96.600,00 in quanto già regolate dalla normativa e/o dal CCNL 2019-2021, relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	18.100,00
Progressioni orizzontali	73.500,00
Totale	96.600,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 78.167,40 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità specifiche responsabilità (art. 68, c. 2, lett. e) e art. 70 quinquies c. 1	14.800,00
CCNL 21.5.2018)	
Indennità condizioni di lavoro (art. 68, c. 2 lett. c) e art. 70 bis CCNL 21.5.2018)	2.550,00
Indennità condizioni di lavoro: maneggio valori ϵ 550,00, indennità di rischio ϵ	
2.000,00	
Indennità condizioni di lavoro (art. 68, c. 2 lett. d) e art. 24 CCNL 21.5.2018)	123,96
Indennità reperibilità TSO	
Indennità per specifiche responsabilità (art. 68, c. 2, lett. e) e art. 70 quinquies c. 2	1.100,00
CCNL 21.5.2018)	
ufficiale stato civile, anagrafe, elettorale	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)	23.300,00
Incentivi per recupero evasione IMU (art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)	11.907,00
Performance collettiva progetto al punto 3)	3.500,00
Performance individuale	14.620,51
Performance organizzativa (*)	6.265,93
Totale	78.167,40

^(*) l'importo di \in 1.974,37 riferito allo 0,20% del MS 2001 viene accantonato e non erogato come produttività in attesa che la funzione pubblica chiarisca la corretta costituzione del fondo nel caso in cui nell'anno 2016 l'ente non abbia inserito tale somma nella costituzione del fondo.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

<u>Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</u>

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	96.600,00
Somme regolate dal contratto	78.167,40
Totale fondo (di cui € 1.974,37 accantonati in attesa	174.767,40
chiarimenti 0,20 MS 2001)	

<u>Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:</u> le risorse relative agli oneri sociali e contributivi a carico dell'Ente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

<u>a</u>. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 134.516,46 e finanziano completamente le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto e progressioni orizzontali per l'importo di € 96.600,00).

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. n. 150/2009.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2019 non sono previste progressioni economiche

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo. Anno 2019.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABIILITÀ'			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato 2017 CCNL 21.05.2018 – art. 67	130.123,19	131.249,59	131.249,59
CCNL 21.05.2018 – art. 67, c.1 0,20 MS 2001	0,00	1.974,37	1.974,37
CCNL 21.05.2018 – art. 67, c.1 Unico importo consolidato	130.123,19	133.223,96	133.223,96
Differenziali progressioni economiche orizzontali (art. 67, c. 2, lett. b) – dichiarazione congiunta n. 5)	262,00	2.796,94	2.796,94
RIA e assegni ad personam personale cessato (ART. 67 c. 2 lett. b)			2.474,81
Quota di € 83,20 personale in servizio al 31.12.2015 (art. 67, c. 2, lett. a)			2.995,20
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	130.385,19	136.020,90	141.490,91

RISORSE VARIABILI			
Poste variabili sottoposte all'art. 9, c. 2bis, della legge n. 122/2010			
Incremento parte variabile del fondo 1,2% MS 2001 (art. 67, c. 3, lett. h), CCNL 21.05.2018)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Incentivi funzioni tecniche	0,00	0,00	23.300,00
Incentivi recupero evasione entrate	0,00	0,00	11.907,00
Economie fondo anno precedente			
Risparmio straordinario anno precedente (art. 15, c. 1, lett. m) CCNL 98-01)	3.180,28	284,10	1.543,94
Totale risorse variabili	6.680,28	3.784,10	40.250,94
TOTALE FONDO	137.065,47	139.805,00	181.741,85
Decurtazione per rispetto limite 2016 (23, c. 2, D.lgs. n.75/2016)	3.373,24	4.499,64	6.974,45
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	133.692,23	135.305,36	174.767,40
Somme escluse dal limite	3.442,28	5.055,41	44.517,45
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CONTENIMENTO	130.249,95	130.249,95	130.249,95

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo. Anno 2019.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO FONDO	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019
DESTINAZIONE NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE			
Indennità di comparto quota carico fondo	17.294,85	15.873,32	18.100,00
Progressioni orizzontali storiche	57.440,59	60.800,00	73.500,00
Indennità di responsabilità	31.873,75	12.426,44	0,00
Indennità rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità e chiamata	3.400,32	2.812,65	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	110.009,51	91.912,41	96.600,00
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Progressioni orizzontali	0,00	10.600,00	0,00
Indennità di responsabilità	0,00	0,00	14.800,00
Indennità condizioni di lavoro: Indennità rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità e chiamata	0,00	0,00	3.773,96
Produttività obiettivo pronto intervento calamità e promozione territorio	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Produttività performance individuale e organizzativa	19.920,72	(*) 29.292,95	20.886,44
Incentivi funzioni tecniche (art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)	0,00	0,00	23.300,00
Incentivi recupero evasione entrate (art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)			11.907,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	23.420,72	43.392,95	78.167,40
DESTINAZIONE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	133.430,23	(*) 135.305,36	(*) 174.767,40

^(*) l'importo di \in 1.974,37 riferito allo 0,20 MS 2001 viene accantonato in attesa di chiarimenti da parte della Funzione Pubblica circa la corretta costituzione per gli enti che nel 2016 non hanno inserito tale somma nella costituzione del fondo produttività.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei seguenti capitoli di spesa per i quali la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante:

- capitolo 1200 art 1 e 50;
- capitolo 750 art 1;
- capitolo 755 art 1;
- capitolo 797 art 1;
- capitolo 501 art 1;
- capitolo 508 art 1;
- capitolo 596 art 1.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato a seguito delle disposizioni di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017: l'importo del fondo 2019 consente il rispetto della norma che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si precisa che l'importo dello 0,20 MS 2001 stanziato nella costituzione del fondo viene accantonato e verrà ripartito solo ad avvenuti chiarimenti da parte degli organi nazionali competenti.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 19 del 17.04.2019 è impegnato per l'anno 2019 come indicato nei punti precedenti. Le somme per oneri riflessi sono impegnati nei rispettivi capitoli di spesa del servizio di competenza. Le somme per IRAP sono impegnate ai relativi capitoli IRAP del bilancio e distinti per servizio di competenza.

Il presente atto assolve agli obblighi previsti:

- dall'art. 5, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali 1.4.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.1.2004 che prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";
- dall'art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come integrato dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che dispone: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".

Camposampiero, 19.04.2019.

Il Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario Simonetto dott.ssa Mirka

firmato digitalmente